

Osservatorio sul Tribunale

A cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

In questo numero

Gli aspetti di privacy nell'attività del CTU

A cura di Katia Di Giacomo -
membro Commissione CTU

Il CTU nelle aste giudiziarie

A cura di Marcella D'Aiuto -
membro Commissione CTU



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 18 - Novembre 2025

Gli aspetti di privacy nell'attività del CTU

di Katia Di Giacomo - membro Commissione CTU

Il Consulente Tecnico può raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per svolgere l'incarico ricevuto e, comunque, solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria.

Le relazioni e le informative fornite al magistrato o alle Parti non devono riportare dati che non siano pertinenti all'oggetto della perizia, specialmente se di natura sensibile o di carattere giudiziario, oppure dati di particolare delicatezza, né devono contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.

Ne consegue che il trattamento dei dati effettuato dal CTU deve avvenire:

- nel rispetto dei principi di liceità e di quelli che riguardano la qualità dei dati;
- adottando misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e/o utilizzazioni indebite.

Se, da un lato, non esistono limiti imposti al Consulente in relazione alla trattazione dei dati personali, dall'altro lato, questi debbono fare molta attenzione alle forme di comunicazione utilizzate nello svolgimento del proprio mandato. Le Linee Guida hanno infatti precisato che le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle Parti, o ai loro rappresentanti in sede giudiziale con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali e, comunque, in modo rituale.

Resta tuttavia fermo l'obbligo per l'ausiliario di mantenere il segreto sulle operazioni compiute, mentre le comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente stabilito dalla legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

Le informazioni personali e le modalità di trattamento dei dati devono essere necessariamente parametrare allo scopo perseguito nel rispetto delle istruzioni e del mandato impartito dall'autorità giudiziaria e l'ausiliario, dinanzi a dati di carattere personale, deve utilizzare informazioni corrette e aggiornate.

Dal momento che l'attività dell'ausiliario è connotata dal carattere dell'autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini svolte, di regola senza l'intervento del Magistrato, il Consulente Tecnico e il Perito, una volta ricevuto l'incarico e fino al momento della consegna al Giudice o al Pubblico Ministero delle risultanze delle attività svolte, hanno precise responsabilità e obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

L'ausiliario deve pertanto impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni, la perdita o la distruzione delle stesse, adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi utilizzati.

Egli deve curare personalmente, ricorrendo al grado di autonomia riconosciutogli dalla legge o per il tramite dell'incarico ricevuto, sia le «misure idonee e preventive», a cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime", specificamente indicate negli artt. 33-35 e nel disciplinare tecnico allegato B al Codice. La violazione di tali misure di sicurezza costituisce fattispecie penalmente sanzionata.

Per i Consulenti Tecnici ausiliari del Giudice o del Pubblico

Ministero è assolutamente indispensabile e obbligatorio osservare tutte le normative relative al trattamento dei dati personali per non incorrere in pesanti sanzioni, sia amministrative che penali.

Le sanzioni amministrative sono previste in caso di:

- informativa all'interessato omessa o non idonea;
- notificazione omessa o incompleta;
- omessa informazione o esibizione al Garante;
- trattamento illecito di dati;
- false dichiarazioni o comunicazioni al Garante;
- omessa adozione di misure minime di sicurezza;
- inosservanza dei provvedimenti del Garante.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

In particolare, il CTP:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla Legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;

- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));

- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19 del disciplinare tecnico allegato B));

- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 18 - Novembre 2025

Il CTU nelle aste giudiziarie

di Marcella D'Aiuto - Membro Commissione CTU

La legge Cartabia ha riformato il processo civile toccando vari ambiti della giustizia, incluso il ruolo del consulente tecnico d'ufficio nelle esecuzioni immobiliari.

La riforma del processo esecutivo, al fine di snellire le vendite immobiliari nell'esecuzione forzata, ha introdotto una figura specialistica all'interno dello stesso ruolo di CTU definita come Esperto del Giudice (EdG), ovvero un incarico speciale all'interno della complessa figura del Consulente Tecnico d'Ufficio che esegue i suoi compiti in base a quanto dispongono le norme di attuazione del codice di procedura civile all'art. 173 bis e viene nominato in base a quanto disposto dall'art.569 del codice civile.

I suoi compiti sono ben definiti dalla normativa e non necessitano di udienza specifica per la formulazione del quesito.

L'esperto rimane, comunque, pur sempre un CTU ancorché anomalo e sebbene andrebbe inquadrato come Ausiliario non possiamo definirlo tale poiché il Giudice dell'Esecuzione all'atto di nomina attinge il nominativo sempre dall'Albo dei CTU del Tribunale o meglio definito albo degli esperti, ciò giustifica ampiamente il fatto che, per poter essere chiamati a eseguire delle valutazioni nelle esecuzioni forzate, occorre essere iscritti a tale elenco.

Le regole di condotta o i requisiti e le procedure per iscriversi all'albo dei CTU permangono e, queste, sono senz'altro valide e automaticamente trasferite anche all'Esperto nominato nelle esecuzioni. Inoltre, è scelto a rotazione all'interno dell'elenco dei consulenti tecnici del tribunale, così come avviene abitualmente per la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio nel processo civile.

Il ruolo di esperto del Giudice, nelle aste giudiziarie, è una figura che richiede gli stessi requisiti professionali, morali e comportamentali del Consulente tecnico ed è soggetto alla stessa disciplina, oltre all'iscrizione al medesimo elenco e alla medesima sezione ma, a differenza di questo, non ha il compito di fornire una consulenza per dirimere una controversia. Non avendo questo compito e non dovendo a rispondere a dei quesiti formati nel contraddittorio tra le parti ma, alle richieste precisate da una norma di legge, non ha la necessità di essere formalmente nominato a un'udienza ma sarà semplicemente convocato dal giudice per accettare l'incarico.

Il criterio di scelta del consulente da parte del Giudice è soggettivo ed è basato su un criterio di fiducia nelle capacità tecniche e di competenza della persona prescelta. Il magistrato scegliendo il nominativo presente nell'elenco dovrebbe avere la garanzia di competenze e specchiata moralità da parte del consulente, essendo queste condizioni necessarie all'iscrizione all'albo medesimo. L'atto di scelta del consulente da parte del giudice, essendo indubbiamente utile a fini della risoluzione degli atti processuali, non può essere oggetto di ricorsi o annullamenti ma costituisce una decisione indiscutibile e incontestabile.

Possiamo dire che il CTU quando è investito dai compiti predetti all'interno della procedura esecutiva assume dei compiti molto precisi e dettagliati; una sorta di ruolo specializzato da ausiliario all'interno di una categoria di consulenti tecnici.

Il Giudice nomina l'esperto convocandolo e quest'ultimo

accetterà l'incarico solo ed esclusivamente se ha conoscenze professionali in materia. Difatti, accettando l'incarico, l'esperto dovrà fornire un'analisi tecnica affinché possa essere velocemente fissato un reale prezzo di mercato attendibile e possa essere valutato il reale grado di commerciabilità dello stesso bene. Egli offrirà la sua esperienza nel formulare rapidamente una risposta precisa a un quesito preformulato dalla legge (non offre un parere per dirimere un problema (prova ne è che nel caso occorra conoscere il valore di un immobile all'interno di una controversia non si fa ricorso all'esperto, ma occorre sempre interpellare il CTU ed è comunque necessaria un'udienza di nomina) occupandosi di eseguire tutte quelle operazioni che possano inquadrare efficacemente il bene all'asta dal punto di vista della regolarità edilizia e urbanistica, di rilevare ed evidenziare eventuali spese opponibili a carico del bene medesimo e, infine, di valutarlo secondo un criterio di mercato reale, tutto già prefissato dalle norme del codice di procedura civile e senza necessità di formulare quesiti delle Parti.



Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno

via Roma 39, Salerno

089 226494

www.salerno.commercialisti.it

info@commercialistisalerno.it

Presidente:

Agostino Soave

Segretario:

Angelo Fiore

Coordinamento del progetto:

Rosanna Marisei

presidente Commissione CTU

Supervisione del progetto:

Nicola Fiore

Consigliere Delegato

al Tribunale di Salerno e rapporti con

i Tribunali della Provincia

Donatella Raeli

Consigliera Delegata alla

Comunicazione Esterna

Sviluppo del progetto:

Gilda Camaggio / JaG communication

ufficio stampa ODCEC Salerno

Osservatorio sul Tribunale

Periodico
a cura
dell'
 ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



**Nel prossimo
numero**

L'istruzione probatoria nel processo amministrativo

A cura di Agostino Ricciardi -
presidente Commissione Crisi
da sovraindebitamento – ADR

Il parere pro-veritate

A cura di Serafino Roncacè -
membro Commissione CTU
